

FOGLIO FEDERALE

Anno XLI

Berna, 6 febbraio 1958.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1958

DECRETO FEDERALE

concernente

**il promovimento nell'interesse sociale della costruzione
di abitazioni economiche**

(Del 31 gennaio 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 34 *quinquies*, capoverso 3, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 1957,

decreta:

I. Norma

Art. 1

La Confederazione promuove gli sforzi intesi ad accrescere l'offerta di abitazioni nuove la cui pigione sia comportabile alle famiglie di condizioni modeste (costruzione di abitazioni economiche).

II. Aiuto federale indiretto

Art. 2

¹ A tale effetto, la Confederazione coordina gli sforzi dei privati e delle autorità, in particolare:

- raccogliendo metodicamente informazioni sulle esperienze fatte;
- tenendo conto dei mutamenti intervenuti;
- scambiando ragguagli con l'estero e con organizzazioni internazionali;
- animando le indagini;

- studiando le questioni, d'interesse generale, concernenti la costruzione di abitazioni economiche;
- pubblicando studi sul problema della costruzione di abitazioni economiche o agevolandone la pubblicazione;
- comunicando ai Cantoni, alle cerchie interessate e alle istituzioni, esperienze, cognizioni e suggerimenti sul promovimento della costruzione di abitazioni economiche.

² Il Consiglio federale istituisce una Commissione consultiva per la costruzione di abitazioni, incaricata di adempiere tali compiti in collaborazione con l'Ufficio federale per la costruzione di alloggi.

III. Aiuto federale diretto

A. Alleggerimento delle pigioni

Art. 3

**Amplezza e
ripartizione.**

¹ La Confederazione appoggia, al massimo per quattro anni, i provvedimenti dei Cantoni intesi ad accelerare, mediante un aiuto diretto, la costruzione di abitazioni economiche conformemente all'articolo 4.

² L'aiuto della Confederazione non deve ordinariamente essere accordato per più di 2500 abitazioni l'anno. Nondimeno, se le condizioni economiche mutassero, il Consiglio federale può accrescere o scemare tale quantità, semprechè il numero complessivo delle abitazioni non superi 10 000.

³ L'aiuto della Confederazione sarà ripartito adeguatamente tra i Cantoni, tenendo conto dei bisogni.

Art. 4

**Requisiti
generali.**

¹ L'aiuto della Confederazione, previsto nel primo capoverso dell'articolo 3, è accordato soltanto per abitazioni familiari, costruite a prezzi moderati, semplici, solide e appropriate allo scopo.

² Sarà data la preferenza alle abitazioni destinate a famiglie con figli minorenni.

³ Ancorchè fossero adempiute le condizioni stabilite nel primo capoverso, l'aiuto della Confederazione non è concesso qualora colui che occupi l'abitazione abbia la possibilità di ottenere una pigione, se inquilino, oppure oneri, se proprietario, i quali siano sopportabili.

⁴ L'aiuto della Confederazione non è accordato se si tratta:

- a. di abitazioni di un locale;

- b. di edifici, per i quali siano state assegnate e pagate prestazioni in virtù di altre disposizioni federali;
- c. di edifici che, presumibilmente, siano per fruttare interessi più elevati di quelli usuali;
- d. di edifici, per i quali le pigioni, oppure gli oneri del proprietario, tenuto conto dell'aiuto domandato, non siano proporzionati al reddito lordo di colui che li occupi;
- e. di edifici con abitazioni nelle quali la superficie abitabile oppure l'arredamento sia inferiore a limiti minimi determinati;
- f. di edifici, per i quali il costo di costruzione e quello dei lavori esterni d'assestamento e di raccordo sorpassino una determinata misura;
- g. di edifici il cui suolo sia troppo caro rispetto alle spese di costruzione o al prezzo dei terreni in quella regione;
- h. di:
 - disegni di costruzione con meno di 10 abitazioni;
 - case per una famiglia e abitazioni di due locali.

In casi straordinari, si potrà derogare alle disposizioni della lettera h, singolarmente per tenere conto delle condizioni rurali.

Art. 5

¹ L'aiuto della Confederazione consiste nel pagamento degli interessi del capitale investito, sino a un massimo di due terzi per cento degli investimenti necessari alla costruzione di una abitazione. È riservato l'articolo 6, capoverso 3.

Natura dell'aiuto federale.

² L'aiuto della Confederazione è accordato, al massimo, per una durata di venti anni.

³ Gli impegni della Confederazione non devono superare, complessivamente, 47 milioni di franchi.

Art. 6

¹ L'aiuto della Confederazione è concesso soltanto se il Cantone fornisce una prestazione almeno due volte maggiore.

Prestazione del Cantone.

² Ai Cantoni finanziariamente deboli, può essere accordato un alleggerimento della prestazione indicata nel capoverso 1, se tale sia anche la condizione economica del Comune sul cui territorio è costruita l'abitazione.

³ Ove siano adempiute le condizioni previste nel capoverso 2, l'aiuto federale potrà essere accresciuto in proporzione; nondimeno esso non dovrà sorpassare, in alcun caso, l'1 per cento degli investimenti complessivi necessari o essere più elevato della prestazione cantonale.

Art. 7

Prestazioni
di terzi.

Le prestazioni di Comuni, di altri enti di diritto pubblico, di datori di lavoro, di fondazioni o di istituzioni d'interesse pubblico, possono essere computate nella somma della prestazione cantonale, prevista nel capoverso 1 dell'articolo 6, ma non essere sostituite alla medesima, se non nella proporzione massima di quattro quinti.

Art. 8

Natura della
prestazione
cantonale.

¹ La prestazione cantonale conformemente agli articoli 6 e 7 può essere fornita altrimenti che con l'assunzione di interessi, purchè le pigioni, oppure gli oneri del proprietario, siano ridotti nella misura e per la durata della medesima.

² La prestazione fornita altrimenti che con l'assunzione di interessi deve in ogni caso essere aggiunta alle prestazioni cui il beneficiario avesse diritto per ragioni non previste nel presente decreto.

Art. 9

Compensa-
zione e ces-
sione.

¹ Le prestazioni assegnate dalla Confederazione, dai Cantoni, e, nella misura in cui siano necessarie per l'assegnazione dell'aiuto federale, quelle accordate dai Comuni e da altri terzi, non possono essere compensate con crediti verso il beneficiario, qualunque sia l'origine o la natura dei medesimi.

² Il diritto ai sussidi assegnati non può essere ceduto senza il consentimento scritto dell'autorità cantonale competente. Tale consentimento può essere accordato soltanto se l'aiuto non sarà devolto dallo scopo al quale è destinato.

B. Costituzione del capitale

Art. 10

¹ Qualora la costituzione del capitale, destinato alla costruzione di abitazioni giusta l'articolo 4, fosse resa gravemente difficile per effetto d'offerta insufficiente nel mercato monetario, la Confederazione può agevolare il finanziamento di un disegno di costruzione, fino al 30 per cento dell'investimento complessivo necessario.

² Tale aiuto è fornito in forma di mutui a scopo determinato, concessi a uno stabilimento di credito, designato dal Cantone, il quale fruisca d'una garanzia generale dello Stato o almeno d'una garanzia limitata al finanziamento considerato.

³ I mutui della Confederazione possono essere accordati, al massimo, per quattro anni. Essi vanno impiegati soltanto fino all'ammontare garantito dall'ipoteca di secondo grado e in quanto l'onere totale, di questa e dell'ipoteca di primo grado, non superi il 90 per cento dell'investimento complessivo.

⁴ I mutui frutteranno interesse a un saggio maggiore di un quarto per cento di quello usuale per le ipoteche di primo grado su edifici con pigioni economiche; per l'ordinario, essi saranno estinti nello spazio di 30 anni ma, al massimo, entro 35 anni.

⁵ La somma totale dei mutui della Confederazione può ascendere fino a 125 milioni di franchi. Il Consiglio federale dispone di tale somma, tenendo conto dello stato del mercato monetario; attese le circostanze, esso può sospendere anzi tempo la concessione di mutui.

IV. Disposizioni particolari

Art. 11

La determinazione iniziale e, ove occorranzo, i successivi aumenti delle pigioni delle abitazioni per le quali, giusta questo decreto, è stato assegnato l'aiuto della Confederazione devono essere approvati. L'approvazione è accordata dalle autorità che hanno assegnato il sussidio e, se trattasi dell'aiuto previsto nell'articolo 10, dall'autorità federale designata dal Consiglio federale.

Determinazione della pigione.

Art. 12

¹ Se le condizioni alle quali è assoggettata l'assegnazione dell'aiuto non sono più adempiute, oppure se l'abitazione è destinata a un uso diverso, l'aiuto è sospeso intieramente o in parte.

Cambiamento di destinazione. Restituzione.

² I sussidi federali riscossi indebitamente devono essere restituiti. I mutui ottenuti a torto devono essere restituiti nel termine di sei settimane a contare dalla prima diffida.

³ L'aiuto potrà essere assegnato di nuovo, nei limiti che erano stati previsti, quando all'abitazione fosse ridata la destinazione normale, se nel Comune, nel quale è situata, persista la penuria di abitazioni a prezzo modico.

⁴ L'aiuto assegnato per un'abitazione non può essere divertito a favore di un'altra. È tuttavia riservata la possibilità di ristabilirlo in favore di un nuovo edificio, destinato a essere sostituito a un altro, il quale sia stato distrutto per incendio o per forze naturali, quando esso sodisfi alle condizioni legali.

Art. 13

¹ I diritti fondati sull'articolo 12, capoverso 2, si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui le autorità competenti conobbero

Prescrizione.

i fatti che ne hanno dato cagione e, in ogni caso, nel termine di 10 anni a contare dal giorno nel quale sono nati. Se la pretesa deriva da un atto punibile, per il quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, è applicabile quest'ultima.

² Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esazione; esso è sospeso fintanto che la persona della quale si tratta non possa essere escussa in Svizzera.

V. Sanzioni e penalità

Art. 14

¹ L'aiuto può essere negato, qualora, con indicazioni inveritiere, o dissimulando fatti, si sia tratto o tentato di trarre in errore le autorità; l'autorità competente può revocare l'aiuto assegnato e ripetere le somme pagate.

² I richiedenti o i beneficiari d'un'assegnazione di aiuto, i quali abbiano tratto o tentato di trarre in errore le autorità, potranno essere privati dell'aiuto federale per la costruzione di edifici secondo che dispone il presente decreto o altro atto legislativo federale. Se si tratta di persone che concorrano alla costruzione con prestazione d'opera o di materiale, l'autorità competente potrà vietare alle medesime di partecipare a lavori di costruzione commessi dalla Confederazione o per i quali essa accorda un aiuto.

³ È riservato il perseguimento penale.

VI. Finanziamento

Art. 15

Agli impegni derivanti per l'applicazione dell'articolo 5, sarà provveduto con le entrate ordinarie della Confederazione; le somme necessarie saranno stanziare nel bilancio annuale di previsione.

VII. Disposizioni esecutive e finali

Art. 16

Vigilanza.

¹ I Cantoni invigilano affinchè siano osservate le prescrizioni federali e le condizioni alle quali è assoggettata l'assegnazione dell'aiuto della Confederazione.

² Essi riscontrano, con metodo e periodicamente, le condizioni economiche delle persone che occupano le abitazioni per le quali è stato concesso l'aiuto.

³ La Confederazione ha il diritto di vigilanza.

Art. 17

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive necessarie; **Esecuzione.**
esso può delegare le sue competenze al Dipartimento federale dell'economia pubblica o a servizi che da esso dipendono.

² Il Consiglio federale può commettere al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane l'esecuzione dei provvedimenti fondati sull'articolo 10.

Art. 18

¹ Il presente decreto sarà pubblicato conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali. **Pubblicazione e entrata in vigore.**

² Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta :

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 31 gennaio 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 6 febbraio 1958.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1958.

DECRETO FEDERALE

che istituisce

**nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze
della Confederazione**

(Del 31 gennaio 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 85, numero 14, 118 e 121, capoverso 1, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 1957¹⁾,

decreta :

I

La Costituzione federale è modificata e completata come segue:

Art. 18, cpv. 4

⁴ La tassa d'esenzione dal servizio militare è riscossa dai Cantoni, per conto della Confederazione, conformemente alle disposizioni della legislazione federale.

Art. 41 bis

¹ La Confederazione può riscuotere le seguenti imposte:

- a. tasse di bollo su cartevalori comprese le cedole, le cambiali e i titoli affini, su quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti concernenti operazioni commerciali; la facoltà d'imposizione non è estesa ai documenti relativi a operazioni fondiari e di pegno immobiliare. Un quinto del prodotto netto delle tasse di bollo è devoluto ai Cantoni;
- b. un'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva) sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d'assicurazioni;

1) FF 1957, 425.

- c. imposte sul tabacco greggio e manufatto;
- d. imposte speciali a carico di persone domiciliate all'estero, per rimediare alle misure fiscali prese da Stati esteri.

² Ciò che la legislazione assoggetta a una delle imposte federali indicate al capoverso 1, lettere a, b e c, o che dichiara esente non può essere gravato da imposte cantonali o comunali dello stesso genere.

³ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 41 ter

¹ Durante gli anni dal 1959 al 1964, la Confederazione può riscuotere, oltre alle imposte che le competono in virtù dell'articolo 41 *bis*, un'imposta sulla cifra d'affari, un'imposta per la difesa nazionale e un'imposta sulla birra.

² L'imposta sulla cifra d'affari deve essere conforme alle seguenti norme:

- a. l'imposta grava le operazioni di smercio nella Svizzera, l'importazione di merci e i lavori eseguiti a titolo professionale su cose mobili, costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale. Le cifre d'affari che la Confederazione assoggetta a un'imposta o che dichiara esenti non possono essere gravate da imposte cantonali e comunali dello stesso genere;
- b. l'imposta è, al massimo, del 3,6 per cento della controprestazione, per le forniture al minuto, e del 5,4 per cento, per le forniture all'ingrosso;
- c. l'elenco delle merci, oggetto di operazioni di smercio esenti dall'imposta, non può essere ristretto nè esteso rispetto al suo stato il 1° gennaio 1959.

³ L'imposta per la difesa nazionale deve essere conforme alle seguenti norme:

- a. l'imposta è riscossa sul reddito delle persone fisiche e su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche;
- b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata secondo una tariffa progressiva e non deve superare l'8 per cento del reddito imponibile complessivo. L'obbligo di pagare l'imposta incomincia quando il reddito netto raggiunge i 6000 franchi o, per le persone coniugate, i 7500 franchi;
- c. le persone giuridiche, qualunque sia la loro forma giuridica, devono essere imposte secondo la loro capacità economica e in modo per quanto possibile uguale. L'imposta sul reddito netto non deve superare il 5 per cento, se è calcolata proporzionalmente, o l'8 per cento, se è calcolata progressivamente, e l'imposta su il capitale e le riserve non deve superare lo 0,75 per mille;

d. l'imposta è riscossa dai Cantoni, per conto della Confederazione. Tre decimi del prodotto lordo dell'imposta sono devoluti ai Cantoni; un sesto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione cantonale.

⁴ L'onere totale che, proporzionalmente al prezzo, grava la birra, comprendente l'imposta sulla birra, i sopraddazi sulle materie prime per la fabbricazione della birra e sulla birra e l'imposta sulla cifra d'affari, non può essere aumentato nè ridotto rispetto al suo stato il 31 dicembre 1958.

⁵ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 42

La Confederazione sopprime alle sue spese con:

- a. il reddito della sostanza federale;
- b. il prodotto netto dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (art. 36) e della regia delle polveri (art. 41);
- c. il prodotto netto della tassa d'esenzione dal servizio militare (art. 18, cpv. 4);
- d. il prodotto dei dazi (art. 30);
- e. la sua quota del provento netto dell'imposizione fiscale delle bevande distillate (art. 32 *bis* e 34 *quater*, cpv. 7) e delle entrate lorde dell'esercizio dei giuochi (art. 35, cpv. 5);
- f. la sua quota del guadagno netto della banca che fruisce del monopolio d'emissione dei biglietti di banca (art. 39, cpv. 4);
- g. il prodotto delle imposte federali (art. 41 *bis* e segg.);
- h. il prodotto delle tasse e le altre entrate previste nella legislazione.

Art. 42 *bis*

La Confederazione deve ammortare il disavanzo del suo bilancio. Procedendo a tale ammortamento, essa tiene conto delle condizioni economiche.

Art. 42 *ter*

La Confederazione promuove la perequazione finanziaria fra i Cantoni. Nell'assegnazione di sussidi federali, deve essere tenuto conto, in particolare, della capacità finanziaria dei Cantoni e delle condizioni delle regioni di montagna.

Art. 42 *quater*

La Confederazione può emanare, per via legislativa, disposizioni contro le convenzioni concluse con contribuenti allo scopo di garantire loro privilegi fiscali ingiustificati.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 6

Per gli anni 1959 e 1960, la quota spettante ai Cantoni del prodotto della tassa d'esenzione dal servizio militare, compresa la provvigione d'esazione, è stabilita al 31 per cento del prodotto lordo; dal 1° gennaio 1961, questa quota è sostituita con una provvigione d'esazione del 20 per cento del prodotto lordo. Le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano di essere in vigore.

Art. 7

¹ La tassa di bollo sui documenti di trasporto non è più riscossa dal 1° gennaio 1959. Le disposizioni contrarie della legislazione federale cessano di essere in vigore.

² I documenti in uso per il trasporto di bagagli, animali e merci mediante le Ferrovie federali svizzere e le imprese di trasporto beneficiarie di una concessione rilasciata dalla Confederazione non possono essere gravati dai Cantoni con tasse di bollo o di registrazione.

Art. 8

¹ Sino all'entrata in vigore delle singole nuove leggi d'esecuzione degli articoli 41 *bis*, capoverso 1, lettere *a* e *b*, e 41 *ter*, rimangono in vigore le disposizioni, sinora vigenti, relative alle seguenti imposte riscosse in conformità del decreto federale del 25 giugno 1954¹⁾ concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958, eccettuato il decreto federale del 21 dicembre 1955²⁾ che concede una riduzione dell'imposta per la difesa nazionale e dell'imposta sulla cifra d'affari:

- a. le tasse di bollo, per le quali, dal 1° gennaio 1959, l'aliquota della tassa sulle cedole è ridotta dal 5 al 3 per cento;
- b. l'imposta a titolo di precauzione (imposta preventiva), per la quale, dal 1° gennaio 1959, l'aliquota è aumentata dal 25 al 27 per cento. Contemporaneamente, la somma degli interessi, maturati su libretti di risparmio o di deposito nominativi, esente d'imposta è aumentata da 15 a 40 franchi;
- c. l'imposta ritenuta sulle prestazioni d'assicurazione sulla vita;
- d. l'imposta sulla cifra d'affari;
- e. l'imposta per la difesa nazionale;
- f. l'imposta sulla birra.

1) RU 1954, 1374.

2) RU 1955, 1218.

² Il decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941¹⁾ che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari è modificato come segue, dal 1° gennaio 1959:

- a. l'imposta è del 3,6 per cento della controprestazione, per le forniture al minuto, e del 5,4 per cento, per le forniture all'ingrosso;
- b. l'elenco delle merci, oggetto di operazioni di smercio esenti dall'imposta il 31 dicembre 1958, è esteso a tutte le merci assoggettate, alla stessa data, alle aliquote del 2 e del 2 ½ per cento, come pure ai medicinali e ai libri.

³ Il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940²⁾ concernente la riscossione d'una imposta per la difesa nazionale è modificato come segue per gli anni fiscali che incominciano dopo il 31 dicembre 1958:

- a. l'imposta complementare sulla sostanza delle persone fisiche è abolita;
- b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è così disciplinata:

1. la deduzione per persone coniugate è di 1500 franchi;

2. l'imposta per un anno è di:

fino a	5 999 franchi di reddito	0 franchi;
per	6 000 franchi di reddito	10 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	1 franco in più;
per	15 000 franchi di reddito	100 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	3 franchi in più;
per	25 000 franchi di reddito	400 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	6 franchi in più;
per	40 000 franchi di reddito	1 300 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	8 franchi in più;
per	60 000 franchi di reddito	2 900 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	10 franchi in più;
per	85 000 franchi di reddito	5 400 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	12 franchi in più;
per	120 000 franchi di reddito	9 600 franchi
e per ogni	100 franchi di reddito in più	8 franchi in più;

- c. l'imposta per le persone giuridiche è così disciplinata:

1. le società di capitale e le società cooperative pagano sul reddito netto:

un'imposta di base del 3 per cento;

una soprattassa del 3 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito del 4 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 2 000 franchi;

1) CS 6, 178; RU 1950, 1474, 1480; 1954, 1378.

2) CS 6, 358; RU 1949, 1463; 1950, 1474, 1477; 1954, 1374, 1376.

un'altra soprattassa del 4 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito dell'8 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 4 000 franchi.

In ogni caso, l'imposta è limitata all'8 per cento del reddito netto totale;

2. le altre persone giuridiche pagano l'imposta sul reddito secondo le disposizioni per le persone fisiche;
3. l'imposta su il capitale e le riserve delle società di capitale e delle società cooperative, come pure sulla sostanza delle altre persone giuridiche è proporzionale e corrisponde allo 0,75 per mille;
- d. l'imposta per la difesa nazionale su le restituzioni e i ribassi per acquisti di merci è del 3 per cento sulla quota delle restituzioni e dei ribassi che supera il 5,5 per cento del prezzo delle merci.

⁴ Il Consiglio federale deve adeguare il decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari e il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale alle modificazioni indicate nei capoversi 2 e 3.

⁵ Sino all'emanazione del nuovo ordinamento federale per la sistemazione della rete delle strade principali, le disposizioni del decreto federale del 25 giugno 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958 che riguardano i contributi ai Cantoni per le strade rimangono in vigore anche dopo il 31 dicembre 1958. Tuttavia, la quota del prodotto netto dei dazi sui carburanti per motori che deve essere versata ai Cantoni è aumentata al 60 per cento, di cui un sesto servirà per promuovere sussidiariamente la sistemazione delle strade principali. L'Assemblea federale regolerà i particolari mediante un decreto federale di carattere obbligatorio generale.

⁶ Sino all'emanazione del nuovo ordinamento federale sui rapporti finanziari fra la Confederazione e l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni, le disposizioni del decreto federale del 25 giugno 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958 che riguardano i sussidi federali a questo Istituto rimangono in vigore anche dopo il 31 dicembre 1958.

¹ Le disposizioni costituzionali elencate nei numeri I e II entrano in vigore il 1° gennaio 1959.

² Le prescrizioni concernenti la tassa di bollo sui documenti di trasporto e gli atti vigenti emanati in virtù del decreto federale del 15 giugno 1954 concernente l'ordinamento finanziario dal 1955 al 1958, la cui validità non è prorogata, rimangono applicabili, anche dopo il 31 dicembre 1958, ai fatti avvenuti e ai rapporti giuridici sorti sino a tale data.

IV

¹ Il presente decreto sarà sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: R. Bratschi.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: Fritz Stähli.

Il Segretario: F. Weber.

DECRETO FEDERALE

concernente

l'acquisto di parcelle situate a Zollikofen

(Del 31 gennaio 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1957,

decreta :

Art. 1

E' approvato l'acquisto delle parcelle n. 54, 112 e 195 situate a Zollikofen, al prezzo di 2 540 000 franchi.

Art. 2

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 gennaio 1958.

Il Presidente: **Fritz Stähli.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che procede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 31 gennaio 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

DECRETO FEDERALE

concernente

l'acquisto di aeroplani da combattimento

(Del 29 gennaio 1958)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1957,

decreta :

Art. 1

E' approvato l'acquisto di 100 aeroplani da combattimento del tipo *Hunter Mk. 6*, compresi le munizioni, i pezzi di ricambio e gli accessori, conformemente al messaggio del 15 novembre 1957 e a tale scopo è stanziato un credito di 312,7 milioni di franchi.

Art. 2

Il credito annuo necessario sarà iscritto nel bilancio di previsione oppure nei crediti suppletivi.

Art. 3

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 dicembre 1957.

Il Presidente: **Fritz Stähli**,

Il Segretario: **F. Weber**.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 29 gennaio 1958.

Il Presidente: **R. Bratschi**.

Il Segretario: **Ch. Oser**.

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 29 gennaio 1958.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Decreto federale concernente il promovimento nell'interesse sociale della costruzione di abitazioni economiche (Del 31 gennaio 1958)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1958
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	05
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.02.1958
Date	
Data	
Seite	81-96
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 559

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.